



Edizione di giovedì 5 Giugno 2025

CONTENZIOSO

Essere troppo social può costare una condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

di Gianrocco Rossetti, Maria Erika De Luca

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione delle spese per l'istruzione diversa dall'universitaria

di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criticità nell'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di studi odontoiatrici in neutralità fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BILANCIO

Il Pacchetto Omnibus e lo Standard VSME: nuovi scenari per la professione del commercialista

di Beatrice Scappini, Stefano Dovier

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La crisi demografica delle libere professioni e lo scouting come soluzione strategica

di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro

CONTENZIOSO

Essere troppo social può costare una condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

di **Gianrocco Rossetti, Maria Erika De Luca**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Recentemente è salita agli onori della cronaca il caso di una coppia condannata per aver simulato una separazione coniugale con l'esclusivo fine di sottrarsi ai debiti fiscali. La vicenda è rimbalzata sulle testate giornalistiche nazionali destando non poco scalpore tra i lettori; eppure, negli ultimi anni, il fenomeno della finta separazione ha assunto proporzioni preoccupanti, attirando l'attenzione di creditori, Autorità fiscali e giudiziarie.

Questa pratica, che può apparire come una mera strategia di riorganizzazione familiare, in realtà viene utilizzata sempre più spesso per scopi ben diversi e più precisamente come *escamotage* per eludere il Fisco o per depauperare apparentemente il proprio patrimonio a danno dei creditori, anche erariali. La pratica è quella di simulare una separazione pur continuando a vivere insieme come una normale famiglia, dichiarando di essere separati, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali o, come innanzi detto, per sottrarre i beni di uno dei coniugi all'azione esecutiva dei creditori. In casi del genere i soggetti coinvolti orchestrano un vero e proprio piano criminale che si compone di una serie di manovre fraudolente collegate tra loro da un unico fine ovvero quello di far sembrare reale una situazione che reale non è. Questo disallineamento tra realtà e apparenza, qualora sia generato da un accordo di separazione nel quale si prevedono trasferimenti patrimoniali volti a sottrarre uno dei 2 coniugi dalle pretese creditorie, dà luogo al perfezionarsi di un vero e proprio reato di natura fiscale conosciuto come reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il cui testo è previsto dall'articolo 11, D.Lgs. 74/2000. È la stessa Corte di Cassazione a ribadirlo con la sentenza n. 8259/2025, sentenza che risulta di particolare interesse non solo perché i Supremi giudici, nel ricondurre la separazione fittizia nell'alveo del reato di sottrazione fraudolenta, hanno precisato che *“gli atti hanno natura fraudolenta quando sono connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna, tali da rappresentare a terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio la procedura di riscossione coattiva”* ma anche perché in questa vicenda gli Ermellini hanno riconosciuto ai *social network* un ruolo fondamentale conferendogli valore di prova decisiva. In particolare, immagini, commenti su Facebook e Instagram hanno smascherato la finta separazione, dimostrando che i

coniugi continuavano a convivere e a condividere esperienze comuni come viaggi, cene e vacanze.

Il caso

Oggetto della pronuncia n. 8259/2025 emessa dalla III sezione penale della Corte di Cassazione è stato il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello di Torino con la quale i giudici di seconde cure avevano confermato la decisione del Tribunale della medesima città, che aveva condannato una coppia di coniugi per il delitto di cui all'articolo 11, D.Lgs. 74/2000 poiché, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi e Iva e di interessi e sanzioni amministrative avevano compiuto atti simulati e fraudolenti, idonei, tra l'altro, a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. L'Agenzia delle entrate aveva notificato un primo avviso di accertamento all'imputato, richiedendo il pagamento di 473.559 euro e un secondo avviso per un importo pari a 213.339 euro, il tutto per un totale di 700.000 euro. A distanza di un mese dalla notifica dell'atto gli imputati avevano promosso un procedimento di separazione personale e il marito aveva affittato un appartamento come nuova abitazione per dare prova dell'avvenuto divorzio. L'imputato dopo aver ricevuto il primo avviso, nonostante fosse titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare, con il quale avrebbe potuto far fronte al pagamento almeno del primo debito erariale, si spogliava di tutti i suoi beni: intestava la sua Porsche Cayenne alla suocera e tra le condizioni della separazione, si impegnavo a trasferire alla moglie il 100% di un immobile a titolo di contributo *una tantum* al mantenimento. Altresì, corrispondeva in contanti una certa somma nell'ambito della compravendita di un'autovettura acquistata a nome della moglie. Sottoposto il caso al vaglio del Supremo Consesso, la Corte non ha potuto fare altro che confermare la sentenza di II grado sottolineando, in particolare, la sussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che provavano senza alcun dubbio i fatti in contestazione e, in particolare, la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio tra i coniugi imputati. A parere degli Ermellini, la Corte d'Appello aveva ben evidenziato tutti quegli elementi da cui si evinceva palesemente la persistenza di una comunione di vita e di interessi tra i coniugi, contrariamente a quanto accade nel caso di una reale separazione coniugale. Diversi gli elementi che avevano destato perplessità negli inquirenti: il ricorso per la separazione tra gli imputati iscritto a ruolo dopo poco più di un mese dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria al marito, la funzione di referente svolta da quest'ultimo durante le trattative nell'ambito dell'acquisto dell'abitazione da parte della moglie, il normale mantenimento di comuni relazioni con amici e familiari e ancora i viaggi, le cene e le vacanze della coppia, dopo la separazione, tutte documentate sulle pagine dei *social*. Tutte queste circostanze hanno fatto sì che i giudici d'appello prima e di cassazione poi, ritenessero di fatto ancora sussistente l'unione tra gli imputati e che la loro separazione fosse solo un tentativo per sottrarsi alla procedura di riscossione coattiva. Vani i tentavi della difesa di sottrarsi a una condanna penale nonostante i molteplici e articolati motivi di diritto formulati in ricorso.

Finte alienazioni e reato di sottrazione fraudolenta

Tra le doglianze della difesa quella che merita un approfondimento per una lettura più consapevole della decisione in esame vi è sicuramente la contestata natura fraudolenta della separazione e l'impossibilità consequenziale, a dire degli imputati, di far rientrare la condotta oggetto di giudizio nel raggio di azione dell'articolo 11, D.Lgs. 74/2000. Per comprendere come e perché la Corte ha disatteso l'eccezione sollevata dai ricorrenti risulta necessario un approfondimento degli elementi essenziali del reato che non può prescindere da una preliminare e attenta lettura della norma in esame. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 74/2000 è punito *"con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni"*. Fondamentale nell'analisi della disposizione risulta l'individuazione del bene giuridico tutelato che, nel caso di specie, coincide con l'integrità della garanzia del pagamento dei debiti tributari, garanzia costituita dai beni di proprietà del contribuente. Sebbene nella norma venga utilizzato il termine *"chiunque"*, quello in esame è un reato proprio, ossia un reato che può essere commesso solo da determinati soggetti quali i contribuenti obbligati al pagamento delle imposte unici a poter agire con il dolo specifico di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione tributaria. A differenza di quanto accadeva in passato, oggi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è considerato reato di pericolo e non più di danno in quanto la disposizione che lo prevede non richiede più che la condotta dell'agente abbia cagionato un danno effettivo in capo all'Erario ma ritiene sia sufficiente l'idoneità di tale condotta a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Questa precisazione risulta particolarmente importante in quanto l'attività di indagine dovrà tener conto delle circostanze esistenti al momento in cui la condotta è stata posta in essere valutando se nelle condizioni all'epoca esistenti l'attività compiuta abbia effettivamente messo in pericolo il buon esito della procedura esecutiva. In altre parole, così come più volte affermato dagli Ermellini, il giudizio di idoneità dovrà essere formulato effettuando una valutazione *ex ante*, ovvero calibrata sulla situazione e sulle pretese conoscenze del contribuente al momento nel quale ha posto in essere le attività contestate.

Fondamentale risulta poi la corretta individuazione del concetto di *"atti fraudolenti"* da effettuarsi in un'ottica di omogeneità sistematica che porta l'interprete a riferirsi con tale termine a tutti quegli atti capaci di creare un disallineamento tra la situazione giuridica apparente e quella reale, disallineamento che a sua volta dev'essere idoneo a pregiudicare il buon esito della procedura esecutiva. Questa dilatazione della categoria ha fatto sì che la tendenza interpretativa attuale consideri fraudolento anche l'utilizzo di strumenti giuridici che, pur essendo in sé astrattamente legittimi, sono in realtà concretamente utilizzati in maniera abusiva, ossia con lo specifico scopo di compromettere la garanzia patrimoniale su cui l'Erario

fa affidamento per soddisfare le proprie pretese.

Ovviamente, affinché ci sia un intento fraudolento è necessaria, da parte del soggetto agente, la consapevolezza di una sua posizione debitoria ed è per questo che il reato in parola può dirsi integrato solo se le condotte di cui sopra siano state tenute in un momento in cui l'obbligazione tributaria era già sorta. È altresì prevista una soglia di punibilità: il debito nei confronti dell'Erario deve superare l'ammontare di 50.000 euro: al di sotto di tale soglia, dunque, la condotta del contribuente, anche se in ipotesi conforme al modello descritto dalla norma incriminatrice, non è punibile. L'unico importo che rileva è quello del debito tributario; è invece irrilevante il valore del bene oggetto dell'atto simulato o fraudolento, purché si tratti di un bene la cui fuoriuscita dal patrimonio del debitore rischi di pregiudicare il soddisfacimento della pretesa erariale. In linea con questo nuovo approccio interpretativo della norma in esame i giudici di legittimità più volte hanno così affermato che possano rientrare nell'ambito applicativo della disposizione in esame operazioni societarie straordinarie come, cessioni di crediti, affitti o cessioni di azienda e non solo.

Con specifico riferimento al caso in esame, infatti, proprio la Corte di Cassazione con la ormai nota sentenza n. 32504/2018 ha esplicitato che anche la "*separazione simulata*" può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, se i trasferimenti di patrimonio sono realizzati al fine di eludere la normativa tributaria.

Anche in quell'occasione, la vicenda sulla quale la Corte di Cassazione fu chiamata a pronunciarsi riguardava un contribuente che nell'ambito di un accordo di separazione aveva trasferito un immobile di sua proprietà alle figlie minori a titolo di contributo del loro mantenimento e anche in quel caso l'Agenzia delle entrate sostenne che la separazione era stata simulata al fine di sottrarre i beni per il recupero delle imposte. Gli Ermellini investiti della questione sancirono che nell'alienazione simulata rientrano anche i trasferimenti a titolo gratuito chiarendo, così, che il reato di sottrazione fraudolenta può essere integrato con ogni atto di disposizione del patrimonio. Per i giudici del Palazzaccio il presupposto della fraudolenza era riconducibile all'evidente dissociazione tra la realtà documentata, rappresentata dalla separazione e quella effettiva in cui persisteva l'unione dei coniugi. Da tale principio ne derivava la logica conseguenza che nel novero del reato di sottrazione fraudolenta oltre al fondo patrimoniale, la scissione societaria e la cessione di azienda, vi doveva rientrare anche la separazione consensuale. Orbene, anche nel caso oggetto di questa disamina, è apparso subito evidente che la separazione giudiziale intercorsa tra i 2 coniugi e il connesso trasferimento dell'immobile alla moglie fossero caratterizzati da uno schema fraudolento finalizzato a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell'Erario. Infatti, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma si è protratta dalla commissione del reato di cui all'articolo 11, D.Lgs. 74/2000 alla cessione dell'immobile, oltre che alla persistenza della convivenza *more uxorio* tra i 2 coniugi, nonostante l'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale. La presenza, poi, dell'elemento soggettivo del reato, rappresentato dal dolo specifico, si è chiaramente palesata anche nella condotta della moglie la quale, non solo si era resa parte di una finta separazione e di un finto divorzio, oltre che intestataria di diversi beni del marito, ma ha addirittura coinvolto la propria madre. Il ruolo attivo della donna ha

pertanto spinto i Supremi giudici a condannare per il medesimo reato sia il marito, quale debitore di imposta, sia la moglie in qualità di concorrente.

Il valore probatorio dei *social*

In vicende come quella che qui ci occupa, qualora ci siano profili di dubbia legalità, le Autorità preposte al controllo fiscale e ai sussidi sociali hanno sviluppato diversi metodi per individuare i casi di divorzio finto e di separazione consensuale simulata. Gli strumenti utilizzati per raggiungere la prova dell'illecito sono le indagini patrimoniali e fiscali attraverso le quali l'Agenzia delle entrate e la G. di F. possono verificare i flussi finanziari tra ex coniugi e controllare anomalie nei conti bancari, i controlli incrociati utilizzati per confrontare le informazioni sui nuclei familiari con i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle residenze anagrafiche ma anche le indagini sui *social* che spesso e volentieri diventano lo specchio delle nostre vite. A questi strumenti hanno fatto ricorso gli inquirenti per stabilire se nella vicenda esaminata si potessero ravvisare o meno gli elementi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Al di là di alcune circostanze sospette quali le tempistiche con cui la separazione ha seguito immediatamente la notifica di uno degli avvisi di accertamento, l'attenzione dei giudici in questo caso si è concentrata sullo stile di vita dei coniugi dopo la separazione.

La *routine* quotidiana, la frequentazione degli stessi amici e parenti, l'invariata condivisione delle spese, hanno ovviamente destato non pochi dubbi sulla reale situazione coniugale ma la conferma che la coppia aveva inscenato una finta separazione per sottrarsi ai propri obblighi erariali è giunta proprio dai *social* e in particolare da Facebook.

Non è la prima volta che i giudici si avvalgono dei *social* come prove su cui fondare le proprie decisioni; la produzione in giudizio di fotografie e informazioni personali tratte dai profili sul noto *social network* è una evenienza sempre più frequente proprio nei giudizi di separazione e divorzio nonché in quelli per la modifica delle condizioni già stabilite, in cui dette allegazioni sono chiaramente funzionali a fornire al Tribunale ulteriori elementi indiziari relativamente a condotte di infedeltà coniugale o contrarie ai doveri matrimoniali, o ancora all'effettivo tenore di vita dell'altro coniuge o, come in questo caso, a finte separazioni coniugali. Contrariamente a quanto potrebbe inizialmente ritenersi, dette risultanze non sono considerate come prove atipiche, bensì vere e proprie prove documentali sussumibili nell'alveo applicativo dell'articolo 2712, cod. civ. quali riproduzioni o rappresentazioni su supporto cartaceo o informatico di fatti e di cose capaci, sempre più spesso, di provare in modo inconfutabile elementi e circostanze fondamentali per le decisioni. Questo è proprio quanto accaduto con la sentenza n. 8259/2025 laddove le foto, i *post*, e i commenti sui *social network* hanno giocato un ruolo importantissimo nella decisione dimostrando in modo inconfutabile la prosecuzione della vita coniugale tra gli imputati e quindi la condotta fraudolenta tenuta dalla coppia a danno dei creditori.

Conclusioni

La giurisprudenza italiana sta diventando sempre più severa nel punire comportamenti che, pur travestiti da legittimità, celano intenti illeciti; in quest'ottica la sentenza in commento rappresenta un monito della Corte per tutti coloro che, in cerca di scorciatoie fiscali, ritengono di poter ingannare l'Erario attraverso l'utilizzo di strumenti legittimi quale può essere la separazione coniugale o anche un fondo patrimoniale.

Il confine tra pianificazione fiscale lecita e frode è molto labile, pertanto, prima di intraprendere qualsiasi azione legale o fiscale, i contribuenti devono valutare attentamente le motivazioni alla base di ogni loro scelta tenendo ben presente che le operazioni di questo tipo, mettono a rischio non soltanto il patrimonio del contribuente, ma anche la sua libertà personale.

Infatti, la simulazione di atti civilistici, come nel caso di una separazione fittizia, può determinare importanti e gravi conseguenze legali compresa la possibilità di affrontare un processo penale. Il trasferimento di beni a familiari, specialmente in contesti di separazione o divorzio, deve sempre essere giustificato da motivazioni valide e concrete; in caso contrario il rischio è quello di incorrere in accertamenti penali coinvolgendo anche soggetti diversi dal contribuente. Sarà, inoltre fondamentale, tener ben presente che, come evidenziato dalla sentenza n. 8259/2025, sebbene il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sia un reato proprio questo non esclude che vi sia anche il coinvolgimento di terzi a titolo di concorso. Ciò significa che laddove venga accertata, come nel caso di specie, la consapevolezza nonché la volontà dell'*extraneus* di agire in frode alla legge, sarà inutile fare appello alla natura propria del reato in questione. Infine, a conclusione di siffatta disamina, va aggiunto che se nel caso in esame il terzo complice alla realizzazione del reato è stato il coniuge non di rado la realizzazione della condotta criminosa riconducibile all'articolo 11, D.Lgs. 74/2000 viene realizzata con altri strumenti e con l'intervento di professionisti che per far fronte a momenti di difficoltà del cliente elaborano assieme a quest'ultimo soluzioni volte a svuotare il patrimonio per eludere le pretese creditorie. In questi casi a rischiare con il contribuente ci sono i professionisti del settore, come avvocati, commercialisti e consulenti che hanno una responsabilità cruciale. Il loro compito, infatti, consiste nell'operare con la massima attenzione e diligenza, valutando la coerenza tra gli atti giuridici e le reali intenzioni delle parti coinvolte; diversamente, l'ideazione e la realizzazione di un vero e proprio piano elusivo farà sì che il professionista si renda complice del reato. La vigilanza professionale, dunque, si rivela essenziale per garantire che le pratiche fiscali siano eseguite in conformità con la legge, evitando di cadere nelle trappole dell'elusione.

La decisione n. 8259/2025 ci introduce, però, anche nella delicata problematica riguardante il corretto utilizzo di strumenti come Facebook o Instagram.

E invero, per quanto riguarda i *social network* e il loro valore probatorio, la giurisprudenza di merito ha valutato che, sebbene l'accesso ai contenuti sui *social* sia limitato secondo le impostazioni date dal singolo utente, si deve ritenere che ciò che viene pubblicato non possa



essere considerato riservato in quanto destinato a essere conosciuto da terzi, anche se limitatamente alla cerchia delle amicizie.

Diversamente vale per il servizio di messaggistica quali le c.d. *chat* private, che sono equiparabili alle forme di corrispondenza privata. La sentenza in commento induce a riflettere su come la digitalizzazione ha rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita quotidiana; gli strumenti digitali sono utilizzati ovunque e lo stesso processo, concepito come strumento per accertare fatti e responsabilità, si è adeguato a una nuova realtà. I predetti mezzi digitali sono ormai inevitabilmente utilizzati anche nei contenziosi, soprattutto in quelli familiari, per dare prova dei fatti e delle circostanze poste a fondamento delle richieste delle parti. Fotografie e informazioni pubblicate sul profilo personale del *social network* sono quindi utilizzabili come prove documentali ma con particolari cautele. Le risultanze prodotte in giudizio dovranno, infatti, essere apportate nella misura minima necessaria, essere pertinenti e commisurate al diritto invocato; sono dunque da evitare produzioni di dati personali irrilevanti e/o sovrabbondanti rispetto all'oggetto del giudizio. In tale ottica è consigliabile evitare fotografie, laddove irrilevanti, ritraenti minori o terzi non di interesse ai fini del giudizio, magari avendo cura di oscurarne il volto o il nominativo laddove trascritto. Alla luce di tali precisazioni, pertanto, in un'ottica processuale, sarà opportuno che la difesa in giudizio sia particolarmente attenta affinché vengano rispettati i doveri di pertinenza, rilevanza, misura e correttezza da valutarsi sulla base di un costante bilanciamento di prevalenza tra l'esigenza difensiva e l'interesse alla riservatezza.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Accertamento e contenzioso](#)".

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione delle spese per l'istruzione diversa dall'universitaria

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Le **spese per istruzione diversa dall'universitaria**, sostenute nel **corso dell'anno 2024**, devono essere indicate con il **codice 12** all'interno dei righi da **E8 a E10**, nell'ipotesi di **presentazione del modello 730/2025**, da **RP8 a RP13**, all'interno del modello **Redditi PF 2025**.

La **detrazione** spetta, nella misura del **19 per cento**, delle **spese sostenute per la frequenza** di:

- **scuole dell'infanzia** (scuole materne);
- **scuole primarie** (scuole elementari);
- **scuole secondarie di primo grado** (scuole medie inferiori);
- **scuole secondarie di secondo grado** (scuole medie superiori).

Ai fini dell'indicazione della **sommatoria delle spese sostenute**, occorre **prendere in considerazione**:

- le **tasse di iscrizione**;
- le **tasse di frequenza**;
- i **contributi obbligatori**;
- i **contributi volontari** deliberati dagli **istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- le **erogazioni liberali** deliberate dagli **istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- le **spese per la mensa scolastica**, anche qualora il **servizio sia reso per il tramite del Comune** o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto;
- le **spese per i servizi scolastici**, quali **l'assistenza al pasto e il pre o post scuola**, anche qualora i servizi siano resi per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non sono stati deliberati dagli organi di istituto;
- le **spese per le gite scolastiche**, per **l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa** deliberato dagli organi di istituto;
- le **spese per il trasporto scolastico**, anche se reso per il tramite del Comune o di altri

soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto.

La detrazione è prevista per un **importo massimo di 800 euro per ciascun alunno o studente**, da **ripartire tra gli aventi diritto**, comprendendo anche le **spese indicate nella CU 2025** (punti da 341 a 352).

Tale **detrazione non è cumulabile**, in riferimento al singolo alunno, con quella **relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**.

Dall'anno 2020 la detrazione per le spese di istruzione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di "pagamento tracciabili"**.

Ai fini della detrazione i **documenti da verificare e conservare sono i seguenti**:

- **fatture, ricevute fiscali o documenti commerciali**, con eventuale annotazione della tracciabilità della spesa indicata da parte percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
- **bollettini bancari o postali, ricevute o quietanze di pagamento**;
- in mancanza, alternativamente, **ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o di credito, estratto conto, copia del Mav o dei pagamenti con PagoPA** o con applicazioni *smartphone* tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;

Nell'ipotesi di **servizi mensa, trasporto scolastico o servizio scolastico integrativo**, le ricevute del bollettino postale o del bonifico bancario devono riportare, nella causale, **l'indicazione del servizio**.

Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, occorre verificare e conservare l'attestazione dell'istituto scolastico dalla quale risultino i **dati di ciascun alunno o studente** e l'utilizzo di "sistemi di pagamento tracciabili".

Criticità nell'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Durante la giornata del Master Breve Euroconference, dedicata alla dichiarazione dei redditi delle società di capitali, **sono emerse diverse criticità** relative alla opportunità di **affrancare le riserve in sospensione di imposta**, utilizzando la procedura prevista dall'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#). Probabilmente, alcuni dubbi degli operatori sono diretta conseguenza del fatto che, a tutt'oggi, **non è emerso alcun chiarimento** tramite circolari dell'Agenzia delle entrate; **manca**, inoltre, **il decreto attuativo**, la cui pubblicazione era attesa entro lo scorso 1° marzo 2025; data (colpevolmente) trascurata dall'Agenzia delle entrate stessa.

La definizione di riserve in sospensione di imposta

Un primo tema riguarda la **definizione di riserva in sospensione di imposta**; definizione che, a ben vedere, non è presente nel Tuir. Il tema è stato posto, con particolare riferimento al **saldo attivo della rivalutazione** eseguita nel settore alberghiero, ai sensi dell'[articolo 6-bis, D.L. 23/2020](#). Come si ricorderà, tale rivalutazione è stata eseguita **senza alcun versamento di imposta sostitutiva**, così come senza alcun versamento di imposta sostitutiva è avvenuta la **rivalutazione meramente civilistica** disposta dall'[articolo 110, comma 4-bis, D.L. 104/2020](#).

Sul punto, va ricordato che una **definizione di riserve in sospensione di imposta** si può ritrarre, in assenza di indicazione normative, dalla [circolare n. 33/E/2005](#) e dalla [risoluzione n. 82/2000](#). In questi interventi di prassi emerge che, per individuare questa particolare tipologia di riserve, vanno considerati **due aspetti caratterizzanti**:

- la riserva in sospensione di imposta è **definita tale da una norma speciale**;
- essa si forma in **contropartita di valori fiscalmente riconosciuti**.

Ora, venendo al punto in questione, è assodato che la **rivalutazione meramente civilistica genera un saldo attivo che non va qualificato in sospensione di imposta** ([circolare n. 11/E/2009, § 4](#)). Va sottolineato che tale rivalutazione avviene **senza versare imposta**

sostitutiva, così come senza imposta sostitutiva è avvenuto la **genesì del saldo attivo nella rivalutazione alberghiera**. Da qui il dubbio che il saldo attivo della rivalutazione alberghiera **non sia in sospensione di imposta**, come non lo è quello della **rivalutazione civilistica**. Tuttavia, tale analogia non deve trarre in inganno. Vero è che non si rinviene nell'[articolo 6-bis, D.L. 23/2020](#), una specifica e inequivocabile affermazione **circa lo status di sospensione di imposta del saldo attivo**, ma una conclusione inequivocabile può essere ritratta proprio **utilizzando il secondo parametro di indagine** sopra richiamato, cioè il **riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio**. Mentre non vi è alcun riconoscimento fiscale nella rivalutazione meramente civilistica (da cui lo *status* di riserva di utili del saldo attivo, non in sospensione di imposta) diversamente nella **“rivalutazione alberghiera” il maggior valore dei beni è certamente riconosciuto ai fini fiscali**, il che comporta che **la riserva da saldo attivo debba essere dichiarata in sospensione di imposta**. Peraltro, lo stesso [articolo 6-bis](#) sopra citato, aveva permesso l'affrancamento della riserva, elemento che la identifica inequivocabilmente come riserva in sospensione di imposta, affrancabile nel 2025 tramite la disposizione di cui all'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#).

Imputazione contabile della imposta sostitutiva da affrancamento

In attesa del decreto attuativo dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), il tema della **contabilizzazione della imposta sostitutiva** può essere affrontato verificando quale siano state le disposizioni emanate nelle precedenti norme di rivalutazione che permettevano **l'affrancamento del saldo attivo**. In particolare, l'[articolo 110, D.L. 104/2020](#), richiama, in quanto compatibili, le disposizioni degli [articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000](#), quelle del regolamento di cui al **Decreto Mef 162/2001**, nonché quelle del regolamento di cui al **Decreto Mef 86/2002**, dei [commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1, L. 311/2004](#). Proprio il [comma 477, dell'articolo 1, L. 311/2004](#), stabilisce che *“l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto”*.

Da questi riferimenti normativi sembra di potersi concludere che **entrambe le scelte siano esperibili** (imputazione a Conto economico o a diretta riduzione del saldo attivo), mentre sull'aspetto della individuazione dell'esercizio di rilevazione contabile, chi scrive ritiene che il **momento di competenza non sia scindibile dal momento in cui si manifesta il perfezionamento della scelta**. Al riguardo, la Relazione illustrativa del D.Lgs. 192/1994, afferma che **l'affrancamento si perfeziona con l'invio del modello Redditi contenente la compilazione del Rigo RQ29**. Da qui la conclusione che **l'imputazione contabile della imposta sostitutiva debba avvenire nell'esercizio 2025**.

Il prospetto delle riserve

L'affrancamento della riserva in sospensione di imposta comporta un intervento sulla

compilazione del prospetto delle riserve previsto nel quadro RS del Modello Redditi. In particolare, la riserva in sospensione di imposta è collocata **nel rigo 140**. Considerando che **l'affrancamento ha effetto dall'1.1.2025** lo spostamento della **riserva dal rigo 140 al rigo 134 dovrà avvenire nel modello Redditi SC 2026**. Al riguardo, si ritiene che la stratificazione nella **formazione delle riserve di cui ai rigi 135 e seguenti non sia necessaria**, poiché a prescindere dal momento in cui si sia formata la riserva in sospensione di imposta **la distribuzione di essa a favore di soci persone fisiche** (una volta che sia stata affrancata) comporta **l'applicazione della ritenuta di imposta del 26%**. La motivazione di quest'ultima affermazione consiste nel notare che sicuramente non sarà stata deliberata la **distribuzione di dette riserve in sospensione di imposta entro il 31.12.2022**, il che comporta che sia applicabile unicamente il **regime vigente attualmente**, cioè **la ritenuta d'imposta al 26%**, conclusione che **rende inutile la stratificazione prevista nel quadro RS**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE**Conferimenti di studi odontoiatrici in neutralità fiscale**di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Il conferimento di uno studio dentistico in una srl odontoiatrica, costituita ex L. 124/2017, rientra nel perimetro di neutralità fiscale di cui all'[articolo 177-bis, Tuir](#). È quanto precisato nella [risposta ad interpello n. 148](#), pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate, in cui per la prima volta si affronta l'ambito applicativo del nuovo [articolo 177-bis, Tuir](#), inserito dal D.Lgs. 192/2024. L'istanza è stata presentata da uno studio associato di dentisti, composto da beni materiali (arredi, impianti, strumenti, macchinari, ecc.), beni immateriali (software, ecc.), contratti in essere (locazione dell'immobile, dipendenti e collaboratori, utenze, forniture, ecc.), clienti e fornitori, nonché la clientela, che intende conferire detto studio in una srl odontoiatrica costituita ai sensi dell'[articolo 1, comma 153, L. 124/2017](#). L'operazione di conferimento avviene senza erogazione di denaro, poiché a fronte del conferimento sono acquisite quote di partecipazione nella società.

Il nuovo [articolo 177-bis, Tuir](#), stabilisce che *"I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze"*. Il successivo co. 2 precisa che la suddetta neutralità si applica anche *"ai conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1"*.

Nell'istanza di interpello il dubbio sulla possibilità di fruire della neutralità fiscale nasce dalla circostanza che la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 non contempla espressamente le società odontoiatriche tra i soggetti "diversi" dalle società regolamentate nel sistema ordinistico, quali ad esempio le Stp (società tra professionisti di cui alla Legge n. 183/2011) o le Sta (società tra avvocati di cui all'[articolo 4-bis, L. 247/2012](#)). Più precisamente, nella citata relazione illustrativa si legge che il riferimento contenuto nel comma 2 dell'[articolo 177-bis, Tuir](#) è alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non disciplinate dall'[articolo 10, L. 183/2011](#) (le Stp), come le società tra avvocati di cui al citato [articolo 4-bis, L. 247/2012](#).

L'Agenzia delle entrate precisa che la neutralità fiscale introdotta dall'[articolo 177-bis, Tuir](#)

riguarda i conferimenti da associazioni professionali a società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, e che tra tali società rientrano sia le società tra professionisti (Stp), sia le altre società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali (per effetto del richiamo contenuto nel co. 2). In tale contesto, secondo l'Agenzia, il richiamo contenuto nella relazione illustrativa alle società tra avvocati deve considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo atteso che, in linea con i principi contenuti nella legge delega, la norma disciplina la neutralità fiscale di tutte le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, nel cui ambito devono considerarsi comprese tutte quelle che coinvolgono soggetti esercenti attività professionali. Stante tale generalità, anche la professione sanitaria di odontoiatra è compresa nel sistema regolamentato delle professioni ordinistiche, ragion per cui all'operazione di conferimento dello studio associato in srl odontoiatrica può applicarsi la neutralità fiscale di cui all'[articolo 177-bis, Tuir](#), a condizione che a seguito del conferimento il complesso dei beni e degli elementi conferiti continui ad essere destinato esclusivamente all'esercizio di attività odontoiatrica.

Il Pacchetto Omnibus e lo Standard VSME: nuovi scenari per la professione del commercialista

di Beatrice Scappini, Stefano Dovier

Convegno di aggiornamento

Impatto della sostenibilità per le PMI

Scopri di più

Negli ultimi anni, **l'attenzione verso i temi della sostenibilità è aumentata esponenzialmente**, riflettendosi in una produzione normativa progressivamente più articolata e incisiva. L'Europa è stata tra le **protagoniste assolute di questa evoluzione**, adottando numerose normative, tra cui **la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, mirata a estendere gli obblighi di rendicontazione delle imprese in **ambito ambientale, sociale e di governance (ESG)**.

Tuttavia, proprio la **complessità crescente di questi obblighi** ha spinto l'Unione Europea a introdurre significative **modifiche con il recente Pacchetto Omnibus**. Tale pacchetto, infatti, ha previsto una **semplificazione per le piccole e medie imprese (PMI)**, con una proposta, ancora da approvare, di **escludere dagli obblighi di reportistica CSRD tutte le aziende con meno di 1.000 dipendenti**. Tale modifica non indica, però, una minore importanza della sostenibilità per le PMI, bensì **introduce un diverso strumento**: lo *Standard* di Rendicontazione di Sostenibilità Volontario per le PMI, noto con **l'acronimo VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standards for Non-Listed SMEs)**.

Lo **standard VSME** rappresenta **una occasione per le imprese**, fornendo loro uno strumento semplice, agile e modulare per comunicare il **proprio impegno ESG al mercato**. Lo *standard* è stato appositamente progettato per essere **facilmente adottabile**, anche da aziende con **strutture interne limitate**, offrendo **due livelli distinti di approfondimento**: un **Modulo base**, che comprende **indicatori essenziali quali emissioni dirette, consumi energetici, governance aziendale**, e un **Modulo completo**, che ha come prerequisito il **completamento del Modulo base**, e che approfondisce aspetti più dettagliati come **l'impatto sociale e la gestione della catena di fornitura**.

Per i consulenti di impresa e in particolare i **commercialisti**, che tradizionalmente operano in prevalenza su temi fiscali e amministrativi, questo cambiamento rappresenta **una grande opportunità professionale**. In un contesto in cui il mercato è sempre più sensibile ai temi della sostenibilità, la **conoscenza e l'applicazione dello standard VSME** possono divenire **leve strategiche fondamentali per distinguere il ruolo professionale** e ampliare significativamente il **ventaglio dei servizi offerti**. La reale opportunità di sviluppo professionale sta nel fatto che il

VSME è accessibile anche a professionisti che non trattano normalmente la materia e non hanno molto tempo da dedicare allo **studio di argomenti extra** alla materia classica. Inoltre, ad oggi, il **VSME non è soggetto a sanzioni** e nemmeno a dover rispettare alcuna normativa, ciò alleggerisce il **carico di aggiornamento** e di impegno da parte del commercialista.

Andando più nel dettaglio, il **VSME secondo il Modulo base** prevede **undici informative** di rendicontazione, suddivise in quattro categorie principali:

- **Informazioni Generali**, che è a sua volta suddiviso in **B1 Informazioni di base**: include la scelta del modulo, la descrizione dell'attività aziendale e le certificazioni di sostenibilità; **B2 Pratiche, politiche e iniziative future**: include le azioni intraprese o pianificate per la transizione verso un'economia sostenibile;
- **Ambiente**, che prevede dati su **consumi energetici, emissioni**, uso delle risorse naturali e iniziative ambientali;
- **Aspetti Sociali**, che riguarda condizioni di lavoro, inclusione, **formazione, salute e sicurezza dei lavoratori**;
- **Governance**, che copre aspetti come la struttura di *governance* aziendale, la **gestione dei rischi ESG e l'etica aziendale**.

Mentre il **Modulo completo è pensato per imprese** che desiderano fornire una **rendicontazione più articolata e dettagliata**, in linea con le aspettative degli *stakeholder* istituzionali o più esigenti come **banche, investitori o grandi clienti**. Tale modulo richiede **l'analisi di materialità** (detta anche di rilevanza), ossia i **temi ESG** che sono rilevanti per e a causa del *core business* dell'azienda e anche secondo i propri *stakeholder*; le informative da fornire dipendono, quindi, dai **risultati di questa analisi**, rendendo il **Modulo completo più flessibile**, ma anche **più impegnativo in termini di preparazione**. Non è obbligatorio svolgere la **doppia materialità completa e complessa**, pur tuttavia non si impedisce il suo svolgimento. Le principali caratteristiche del **Modulo completo includono: approccio modulare e tematico**, con informative più approfondite rispetto al Modulo base; **maggiore trasparenza su impatti, rischi e opportunità ESG; allineamento con gli standard europei ESRS**, pur mantenendo una struttura semplificata. Più nel dettaglio, il **Modulo completo si articola in tre sezioni principali**, ciascuna con sottosezioni tematiche:

- **Informazioni Generali**, composto da **C1 Base** per la preparazione: richiede il perimetro del report, la frequenza, e i principi contabili adottati; **C2 Governance e strategia**: include la struttura di *governance*, la strategia di sostenibilità e la gestione dei rischi ESG; **C3 Politiche e obiettivi**: dettaglia le politiche adottate e gli obiettivi di sostenibilità, con indicatori di *performance*;
- **Temi Ambientali**, caratterizzato da **C4 Cambiamento climatico**: riguarda emissioni GHG, strategie di mitigazione e adattamento; **C5 Risorse e circolarità**: copre uso di materie prime, acqua, energia, e gestione dei rifiuti; **C6 Biodiversità e inquinamento**: richiede impatti su ecosistemi, uso del suolo, inquinamento di aria, acqua e suolo;
- **Temi Sociali e di Governance**, formato da **C7 Lavoratori**: rappresenta condizioni di lavoro, salute e sicurezza, formazione, diversità e inclusione; **C8 Comunità e diritti**

umani: racchiude impatti sociali, relazioni con le comunità locali, rispetto dei diritti umani; **C9 Condotta aziendale:** prevede etica, anticorruzione, trasparenza fiscale, gestione dei reclami.

Tali argomenti **sono accessibili a professionisti** provenienti dalle **aree economico-finanziaria e giuridica**, i quali con una lieve formazione possono anche occuparsi di dati riguardo alle risorse umane e anche ai vari sotto ambiti della **materia ambientale**. A fronte di ciò, il commercialista può essere coinvolto in **numeroso attività collegate all'adozione dello standard VSME**. Un primo ambito operativo è quello della **raccolta, mappatura e validazione delle informazioni ESG presenti nell'impresa**, con particolare attenzione a definire chiaramente il **perimetro informativo** e assicurare una corretta integrazione con i **dati economico-contabili già in uso**. Il professionista può, inoltre, **fornire supporto nella redazione della rendicontazione vera e propria**, garantendo che le informazioni siano coerenti, comprensibili e di facile lettura per *stakeholder* in particolare quelli esterni, quali banche, investitori o clienti. Un'altra fattispecie importante è **l'assistenza finanziaria**, attraverso cui il commercialista, valorizzando i dati ESG ottenuti attraverso il VSME, **può facilitare l'accesso delle PMI a strumenti di credito agevolato o sostenibile**. In un periodo storico, in cui **banche e istituti finanziari pongono crescente attenzione a criteri ESG** nella concessione del credito, anche dovuto a **un obbligo in capo a loro stessi** secondo la normativa SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*), la capacità di presentare informazioni ESG validate e standardizzate diventa un **vantaggio competitivo fondamentale per l'impresa**. Non meno rilevante è il **ruolo che il commercialista può ricoprire nell'advisory strategico**, che significa aiutare le aziende a sfruttare al meglio il proprio impegno per la sostenibilità, migliorando il posizionamento reputazionale sul mercato e **favorendo l'inserimento in filiere produttive sensibili ai criteri ESG**. Infine, il commercialista può assumere **anche un ruolo formativo interno all'azienda**, contribuendo alla diffusione di una cultura della sostenibilità che coinvolga i **vari livelli organizzativi**.

Oltre a **tali importanti opportunità**, grazie alla CSRD e ai VSME, al **commercialista si aprono altre due strade molto interessanti**, il **revisore legale di sostenibilità** per il quale ora è possibile **abilitarsi ed essere inseriti in una lista dedicata nel portale di revisione legale del Mef**. La **revisione del bilancio di sostenibilità** è una attività obbligatoria per le imprese rientranti nella CSRD, ma anche **una attività che diventerà sempre più diffusa tra le PMI rientranti nelle filiere B2B nazionali e internazionali**, le quali, seppur non obbligate, per dare valore al proprio bilancio **opteranno per una asseverazione c.d. *limited assurance* di terza parte indipendente**. Per chi svolge già **l'attività di revisore legale** dei conti si rivela una opportunità di **sviluppo professionale da offrire a imprese già assistite** e a supporto di colleghi non competenti in materia presenti in altre imprese. La seconda opportunità **riguarda il ruolo del sindaco**, ossia il collegio sindacale di imprese obbligate alla CSRD e anche per alcune PMI in filiera. Tale opportunità nasce *in primis* dalla **necessità dei CdA e dei soci di gestire i rischi ESG e le numerose richieste di compliance ESG** da parte degli istituti di credito e anche dei clienti B2B, *in secundis* perché proprio negli **standard ESRS**, in particolare ESRS 2 e in quelli di **governance (G1)** si monitora quanto i CdA e gli organi di controllo (collegio sindacale) siano competenti negli ambiti **ESG e climatico**.

La crisi demografica delle libere professioni e lo scouting come soluzione strategica

di **Salvatore Maniglio** – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro



Negli ultimi anni stiamo assistendo a un preoccupante fenomeno di disinnamoramento verso le libere professioni, un tempo molto ambite in Italia. Commercialisti, Consulenti del lavoro e Avvocati vivono una crisi demografica che minaccia il futuro stesso di queste professioni, fondamentali per il tessuto economico e sociale del Paese.

La crisi demografica: numeri e tendenze allarmanti

“Il lavoro autonomo sta attraversando una profonda crisi. Il numero di chi abbandona la professione cresce al ritmo del 2% l'anno e ben pochi sono quelli pronti a coglierne il testimone, visto che solo l'8% dei laureati sceglie di entrare in uno studio.”

Questo è quello che si legge nel [IX Rapporto sulle libere professioni in Italia](#) pubblicato da Confprofessioni: siamo di fronte a un cambiamento strutturale che sta ridisegnando completamente il panorama professionale italiano.

I dati parlano chiaro: tra il 2009 e il 2019, oltre **436.000 iscritti agli albi** hanno smesso di esercitare la professione, senza avere il **ricambio generazionale** atteso.

Gli under 44 sono diminuiti di quasi un milione (da oltre 3 milioni a poco più di 2,1). Nel frattempo, **gli over 55 sono aumentati**. Tra il 2011 e il 2019, sono passati da **270.000 a 435.000** professionisti, con un incremento di **165.000 unità**.

Insomma, le libere professioni **si stanno ingrigendo**. E con loro, il rischio è che si irrigidisca anche la capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato.

Il problema non è solo di età, ma di attrattività. Solo l'**8% dei laureati** oggi sceglie di entrare in uno studio professionale. I giovani non vedono più in questo percorso una prospettiva stabile,

valorizzante, capace di offrire crescita personale ed economica. Una ulteriore dimostrazione di questa tendenza è rappresentata dal calo degli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza, una delle facoltà da sempre collegate al mondo delle professioni: negli ultimi 10 anni sono crollate del **39%**.

A completare il quadro, ci sono le profonde disuguaglianze che attraversano il settore. Come riporta Wolters Kluwer nella sua analisi dello stato della professione: *“Chi lavora al Sud guadagna significativamente meno rispetto ai colleghi del Nord, e le donne continuano a percepire stipendi inferiori del 40% rispetto agli uomini.”*

Il che rende la professione ancor meno attrattiva per donne e giovani laureati del meridione.

Il divario territoriale viene evidenziato anche nel [Rapporto sull'Avvocatura 2024](#): mentre alcuni studi presenti nelle grandi città del Nord prosperano, ampie aree del Paese, soprattutto nel Sud Italia, sono teatri di una progressiva desertificazione professionale.

ConfProfessioni invece, nel [17° numero della rivista “Il Libero Professionista Reloaded” del 2024](#), riporta che le professioniste donne continuano a incontrare maggiori difficoltà nell'avanzamento di carriera e nel raggiungimento di livelli reddituali equiparabili a quelli dei colleghi uomini.

Nel settore legale, ad esempio, le avvocate guadagnano in media il 40% in meno rispetto ai colleghi uomini, nonostante rappresentino una percentuale crescente degli iscritti all'albo.

I dati e le tendenze attuali suggeriscono che le libere professioni potrebbero essere vicine a un punto di non ritorno, oltre il quale diventerà estremamente difficile invertire il trend negativo.

[continua a leggere...](#)